

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 gennaio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2011, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2010 e altre disposizioni Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 14.

Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 settembre 2011, n. 35.

Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 novembre 2011, n. 38.

Regolamento sulle procedure di protocollo e sulla gestione documentale. Pag. 15

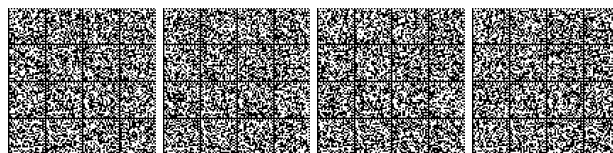
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 novembre 2011, n. 40.

Modifica del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali. Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2011, n. 0290/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)". Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2011, n. 0299/Pres.

LR 8/2003. Regolamento di modifica al “Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287” Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2011, n. 0305/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal Programma regionale “Si. Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2011, n. 57.

Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 58.

Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 59.

Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria Pag. 31

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 62.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013. Terza variazione. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 63.

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) Pag. 36

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 64.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) Pag. 43



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 191 del 22 dicembre 2011)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905 - «Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo:

Esercizio 2012: Euro 1.797.824,24;

Esercizio 2013: Euro 2.190.000,00;

Esercizio 2014: Euro 2.190.000,00;

b) Cap. 03910 - «Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale:

Esercizio 2012: Euro 3.810.000,00;

Esercizio 2013: Euro 3.810.000,00;

Esercizio 2014: Euro 3.810.000,00.

Art. 2.

Sistema informativo agricolo regionale

1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di Euro 8.235,96.

Art. 3.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna ed i comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4.

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03861 - «Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (Legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)», afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2012: Euro 100.000,00;

b) Cap. 03854 - «Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (Legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)», afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2012: Euro 300.000,00.

Art. 5.

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

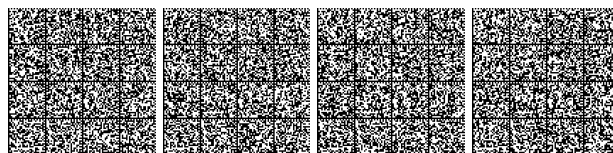
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 6.

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 16352 - «Manutenzione delle opere di bonifica (Art. 26, comma 2, lettera d), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)» afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica - Esercizio 2012: Euro 900.000,00.



Art. 7.

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati «confidi»), di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

2. La regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

Art. 8.

Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a un milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.000.000,00.

Art. 9.

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della green economy tramite

strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 - «Contributi a università, enti e istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013» - Euro 11.184.659,00;

2) Cap. 23754 - «Contributi a enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013» - Euro 5.065.341,00;

3) Cap. 23692 - «Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013» - Euro 2.000.000,00;

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

1) Cap. 23758 - «Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma operativo 2007-2013» - Euro 1.442.899,46.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23698 - «Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013» - Euro 6.500.000,00.

Art. 10.

*Organizzazione turistica regionale.**Interventi per la promozione e commercializzazione turistica*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25558 - «Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (Art. 7, comma 2, lettera a), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)» - Esercizio 2013: Euro 8.000.000,00;

b) Cap. 25564 - «Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)» - Esercizio 2013: Euro 5.052.000,00.



Art. 11.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 25780 - «Contributi a E.E.L.L. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, legge regionale 1° agosto 2002, n. 17)» - Esercizio 2012: Euro 900.000,00.

Art. 12.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a 3.500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 13.

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale stessa, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 14.

Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della

legge regionale della Regione Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 15.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2012, di Euro 700.000,00.

Art. 16.

Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 «Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (Legge regionale 6 luglio 1974, n. 27)» afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 17.

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.



Art. 18.

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.249.425,85, a valere sul Capitolo 43654 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 19.

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45184 - «Finanziamenti a province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e manutenzione straordinaria (Art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)» - Esercizio 2012: Euro 3.000.000,00.

2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 45194.

Art. 20.

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo 46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro 1.003.197,40.

Art. 21.

Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi Euro 30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

a) Cap. 51612 - «Fondo sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la regione. Rimborsi ad

aziende sanitarie ed altri enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (Art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - Euro 4.000.000,00;

b) Cap. 51614 - «Fondo sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (Art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - Euro 15.500.000,00;

c) Cap. 51616 - «Fondo sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la regione. Trasferimenti ad aziende sanitarie ed altri enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario regionale (Art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - Euro 10.500.000,00.

Art. 22.

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 23.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 85.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 24.

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.



Art. 25.

*Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi*

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le regioni, le province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere:

a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali;

b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo alla assegnazione alle regioni e province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti speciali nel settore della formazione professionale - Risorse statali.

Art. 26.

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 27.

*Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale*

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 786.614,10 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 28.

*Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico
di programmazione (DUP)*

1. La regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel Documento unico di programmazione (DUP), la regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento», elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 29.

*Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa
relative al 2011 finanziate con mezzi regionali*

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:



Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	5.361,36
2)	2701	1.2.3.3.4420	218.000,00
3)	2775	1.2.3.3.4420	4.061.836,68
4)	2800	1.2.3.3.4422	202.600,00
5)	2802	1.2.3.3.4422	35.000,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	5.268.927,90
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	47.837,38
9)	3925	1.2.1.3.1520	168.312,46
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.914.912,51
11)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
12)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.297.896,38
15)	16400	1.3.1.3.6300	2.696.765,60
16)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
18)	22258	1.3.2.3.8270	12.603.505,98
19)	23028	1.3.2.3.8300	9.350.000,00
20)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
21)	23512	1.3.2.3.8220	3.000.000,00
22)	23752	1.3.2.3.8368	11.184.659,00
23)	23754	1.3.2.3.8368	5.065.341,00
24)	25525	1.3.3.3.10010	2.512.623,54
25)	25528	1.3.3.3.10010	951.508,09
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
27)	30640	1.4.1.3.12630	7.371.195,91
28)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
29)	30646	1.4.1.3.12630	1.136.000,00



30)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
31)	31110	1.4.1.3.12650	22.374.408,03
32)	31116	1.4.1.3.12650	9.258.181,08
33)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
34)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
35)	32045	1.4.1.3.12800	1.899.206,93
36)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
37)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
38)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
39)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
40)	36184	1.4.2.3.14062	137.000,00
41)	36188	1.4.2.3.14062	154.671,65
42)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
43)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
44)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
45)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
46)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
47)	37374	1.4.2.3.14220	7.739.874,33
48)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
49)	37385	1.4.2.3.14223	4.587.707,94
50)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
51)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
52)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
54)	38090	1.4.2.3.14305	3.366.197,78
55)	39050	1.4.2.3.14500	1.731.899,63
56)	39220	1.4.2.3.14500	3.022.012,27
57)	39360	1.4.2.3.14555	1.443.704,88
58)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00
59)	41250	1.4.3.3.15800	1.625.804,47
60)	41360	1.4.3.3.15800	4.997.829,96
61)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	285.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
64)	41997	1.4.3.3.15820	3.018.600,02
65)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
66)	43221	1.4.3.3.16010	2.989.261,01
67)	43270	1.4.3.3.16010	17.341.544,37
68)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
69)	45175	1.4.3.3.16200	8.717.666,90
70)	45177	1.4.3.3.16200	1.962.727,00
71)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
72)	45186	1.4.3.3.16200	5.260.000,00
73)	45194	1.4.3.3.16200	23.397,33
74)	45726	1.4.3.3.16650	3.000.000,00
75)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
76)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
77)	46136	1.4.3.3.16654	750.000,00
78)	47114	1.4.4.3.17400	264.387,72
79)	47315	1.4.4.3.17400	1.250.000,00
80)	47317	1.4.4.3.17400	61.000,00
81)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
82)	48050	1.4.4.3.17450	2.431.643,00
83)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60



84)	57198	1.5.2.3.21000	495.000,00
85)	57200	1.5.2.3.21000	15.209.645,38
86)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
87)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
88)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
89)	65721	1.5.1.3.19050	8.309.217,21
90)	65770	1.5.1.3.19070	83.658.984,49
91)	68321	1.5.2.3.21060	3.366.937,95
92)	70541	1.6.5.3.27500	500.000,00
93)	70678	1.6.5.3.27500	5.107.097,61
94)	70718	1.6.5.3.27520	10.091.394,91
95)	71566	1.6.5.3.27537	1.696.654,85
96)	71572	1.6.5.3.27540	2.722.765,12
97)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
98)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
99)	73140	1.6.3.3.24510	1.319.000,00
100)	78410	1.4.2.3.14384	3.934,81
101)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
102)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
103)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
104)	78705	1.6.6.3.28500	4.649.206,43
105)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

2. Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa settoriale di riferimento.

3. Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate, entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e servizi.

4. La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto, le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile da realizzare.

Art. 30.

Piano della comunicazione istituzionale

1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) ed in conformità ai principi comunitari, la regione assicura l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.

3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della regione di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992.

4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.

5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).



Art. 31.

Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione di carattere perpetuo

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o socio-assistenziali o socio-educativi di carattere perpetuo previsti dalla normativa regionale.

2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;

b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione;

c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il vincolo di destinazione.

Art. 32.

Misure per l'attuazione dell'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010

1. La regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative, finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio personale dipendente.

2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.

3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, o che sono escluse in base alla disciplina statale.

4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:

a) sostenute con imputazione a carico dei fondi comunitari;

b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;

c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la giunta impartisce.

Art. 33.

Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'art. 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiornato a decorrere dall'anno 2011 con l'integrazione dell'importo di Euro 157.707,91 derivanti dalla revisione organizzativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 2058.

2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione).

Art. 34.

Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi

1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. In conformità all'art. 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non costituiscono altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:

a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;

b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.

4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:

a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;

b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

c) trasformazione temporanea del bosco;

d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, la compensazione non è dovuta nei seguenti casi:

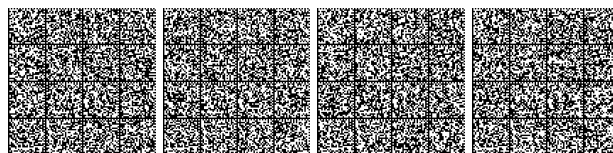
a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001;

b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;

c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;

d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;

e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.



6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:

a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;

b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;

c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;

d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla regione e finalizzate agli interventi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. L'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Organi dell'istituto*). — 1. Sono organi dell'istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico».

2. L'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Il Revisore unico*). — 1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima».

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

1. Il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di comuni) è sostituito dai seguenti:

«9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.

9-bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine».

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000

1. L'art. 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (*Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale*). — 1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'art. 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.

2. La regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.

3. La regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla regione.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della provincia.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 14, comma 3».

Art. 38.

*Soppressione dei revisori supplenti
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001*

1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.

3. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente: «1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

4. Il conferimento da parte della regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. I commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono sostituiti dai seguenti:

«2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del



trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro».

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è aggiunta la seguente: «i-bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è aggiunta la seguente: «c-bis) per gli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile».

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le espropriazioni di competenza della regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal comune territorialmente competente, o dalla provincia nel caso sia interessato il territorio di più comuni».

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è soppresso.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 48 della legge regionale n. 2 del 2003 è inserito il seguente: «7-bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario dei contributi per spese di investimento, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione dell'ambito territoriale».

3. Al comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 2003 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 6, 7 e 7-bis».

Art. 43.

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è soppresso.

Art. 44.

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. All'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) la lettera c) del comma 2 è così sostituita: «c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti».

2. All'art. 16 della legge regionale n. 26 del 2004 dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera: «c-bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione».

Art. 45.

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 10 del 2008 così come modificato dall'art. 38, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

Art. 46.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011

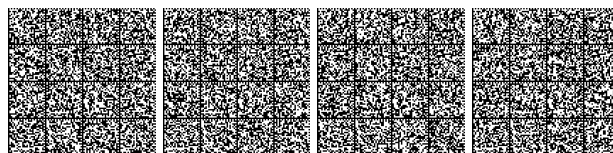
1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), è inserito il seguente: «1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana».

Art. 47.

Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010.

1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i comuni ottemperano agli obblighi di cui all'art. 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dal comma 30 di detto articolo, la quale disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

2. I comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coin-



cidente o ricompresa nei distretti sociosanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo circondario imolese, delle unioni costituite ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove comunità montane ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.

3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 ed in funzione della fase di transizione di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

- a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;
- b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad unioni di comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove comunità montane ed al Nuovo circondario imolese.

Art. 48.

Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011

1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2011 nella misura di:

- a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
- b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
- c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
- d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 49.

Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia, nella misura di:

- a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
- b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
- c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
- d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 50.

Conferma degli effetti normativi sull'aliquota previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2006

1. La maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), già derivante dall'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2006, pari all'1 per cento, riparametrata allo 0,92 per cento dall'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), si applica rispetto alle aliquote fissate dalla normativa statale.

Art. 51.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 52.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della seguente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis).

12R0025

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2011, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2010 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 22 novembre 2011)

(Omissis).

12R0012

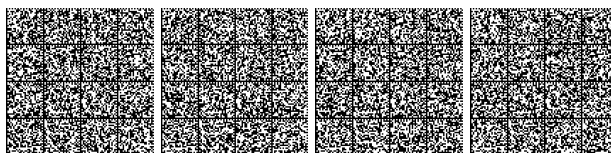
LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 14.

Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0013



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 settembre 2011, n. **35**.**Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.**

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 del 29 agosto 2011

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In esecuzione degli articoli 6, 10 e 11 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, e successive modifiche, sono determinate le nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici di cui all'allegato A.

Art. 2.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2007, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 settembre 2011

DURNWALDER

(Omissis)

12R0014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 novembre 2011, n. **38**.**Regolamento sulle procedure di protocollo e sulla gestione documentale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 22 novembre 2011)

(Omissis).

12R0015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 novembre 2011, n. **40**.**Modifica del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 22 novembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1631 del 24 ottobre 2011

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Spese ammesse*). — 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

a) i costi fissi di retribuzione derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono assenti per i seguenti motivi:

1) congedo di maternità o paternità;

2) congedo parentale;

3) aspettativa per personale con prole;

4) permesso per motivi educativi;

5) aspettativa retribuita per l'assistenza a familiari non autosufficienti.

b) i costi relativi al godimento dei periodi di recupero psicofisico previsti dai contratti collettivi, limitatamente ai periodi di recupero accumulati precedentemente al 1° gennaio 2012;

c) i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

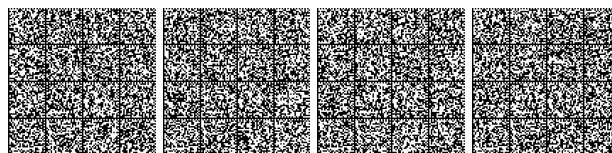
2. Nell'ambito del fondo di compensazione la gestione dei mezzi finanziari per le diverse spese straordinarie di cui al comma 1 avviene separatamente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 novembre 2011

DURNWALDER

12R0016



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2011, n. 0290/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 “Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21 comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l’innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. “Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)”, emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche;

Visto l’art. 17, comma 1 del citato regolamento il quale prescrive che le domande di contributo ai sensi della legge regionale 47/1978, articoli 21 e 22, sono presentate entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre;

Visto l’art. 51, comma 1-ter del citato regolamento il quale ha disposto, in vista dell’imminente apertura del bando per l’accesso ai finanziamenti POR FESR 2007-2013, la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della summenzionata legge regionale 47/1978 anticipando, per l’anno 2009, il termine ultimo di presentazione al primo settembre, in deroga a quanto stabilito nel regolamento;

Visto, altresì, l’art. 51, comma 1-quater del citato regolamento il quale dispone che “Per i semestri successivi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale in relazione all’andamento dei bandi emanati a valere sulla Programmazione comunitaria 2007-2013 ai sensi dell’art. 48” del regolamento stesso;

Preso atto dell’intervenuta chiusura del bando concernente l’attuazione dell’attività 1.1.a)2 del POR-FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, per il settore industria, avente per oggetto “Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’adozione della relativa

graduatoria approvata con decreto del Vicedirettore centrale n. 978 del 28 giugno 2011, nel termine previsto dal bando medesimo;

Preso atto altresì che con successivi provvedimenti sono state ammesse a finanziamento tutte le domande finanziabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1096 la quale limita il finanziamento ai soli progetti della citata graduatoria valutati di alto e medio livello;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2011, n. 1907 recante “Aggiornamento mediante sostituzione dell’allegato A “scheda di valutazione” del DPR n. 260/2007 “Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art 21, comma 1, e dall’art 22, comma 1, lett a) e lett b) della legge regionale 47/1978 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)” con la quale è stata modificata la scheda di valutazione ed è stato previsto, in vista della riapertura dei termini, di dare adeguata diffusione ai nuovi criteri di valutazione e ai relativi punteggi in considerazione del fatto che le modalità procedurali di concessione dei contributi potranno prevedere un numero limitato di domande da istruire;

Preso atto che con il decreto del Vicedirettore centrale Attività produttive n. 1911/PROD del 15 novembre 2011 si è provveduto alla correzione di un mero errore materiale e precisamente al punto 5 della “Scheda di valutazione” costituente l’allegato A alla deliberazione 1907/2011;

Ritenuto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. prevedendo, anche alla luce delle disposizioni dettate dal bando sopracitato e dell’esperienza maturata, misure atte a garantire la semplificazione, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza delle procedure, nonché a fornire indicazioni e criteri diretti a facilitare in sede di applicazione la corretta interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel regolamento stesso;

Ritenuto in particolare necessario fissare agli articoli 17 e 19 il numero massimo di domande istruibili per quadrimestre pari a 120, in linea con il numero medio di domande pervenute nei semestri precedenti a valere sul medesimo regolamento, pari a 121 domande, e tenuto conto altresì delle risorse finanziarie disponibili per l’esercizio in corso, nonché al fine di garantire un’adeguata accelerazione delle procedure di approvazione della graduatoria;

Ritenuto in particolare opportuno, inoltre, attivare le modalità di presentazione delle istanze in via telematica già previste nel regolamento, consentendo la presentazione tramite PEC, al fine di agevolare le imprese e nel contempo promuovere lo snellimento e la dematerializzazione della documentazione amministrativa, anche al fine di semplificare le procedure di valutazione;

Ritenuto inoltre di chiarire le seguenti fattispecie sulla base dell’esperienza maturata e delle prassi già consolidate, con la previsione:

a) di un’adeguata distinzione delle attività afferenti al progetto congiunto (art. 3, comma 1, lettera m), nonché dell’assimilazione delle modifiche progettuali eventualmente derivanti dalla totale o parziale mancata attuazione di un progetto presentato in forma congiunta alle variazioni sostanziali del progetto di cui all’art. 21, comma 1;

b) della stretta inerenza tra l’attività di supporto svolta dalla manodopera e l’attività di ricerca (articolo 12, comma 1, lettera a);

c) di ulteriori precisazioni, in ogni caso quali chiarimenti operativi della disciplina già vigente e così applicata, in merito alle spese per il personale (art. 12, comma 1, lettera a), alle spese per le prestazioni di terzi (art. 12, comma 1, lettera c), alle spese per l’acquisto di materiali (art. 12, comma 1, lettera f) nonché alle spese non ammissibili, stabilendo in particolare l’inammissibilità delle operazioni di lease-back (art. 13, comma 1, lettera e-bis);



d) di puntuali specificazioni circa la documentazione da fornire a comprova dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa (art. 40, comma 5);

e) della sospensione del termine stabilito per la liquidazione del contributo in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione (art. 42, comma 1-bis);

f) delle modalità procedurali in uso per la valutazione del mancato rispetto dell'obbligo dell'incremento e mantenimento occupazionale (art. 46, comma 1, lettera b) e c);

g) di procedure per operazioni straordinarie (art. 46-bis);

h) della data del 28 febbraio di ogni anno quale termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il rispetto degli obblighi previsti (art. 46, comma 2);

Ritenuto altresì necessario introdurre ai fini di coordinamento normativo l'elenco delle zone di svantaggio socio economico, ossia l'elenco dei comuni di montagna e le aree 87, 3.C nell'elenco delle definizioni, nonché opportune disposizioni di raccordo in materia di certificazione della spesa (art. 22, comma 2 lettera c) e articoli 23, 24 e 25) alla luce dell'intervenuta adozione del proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. di emanazione del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)";

Ritenuto inoltre opportuno introdurre specificazioni in merito all'avvio e alla durata dell'iniziativa (articolo 14, comma 1, comma 2-bis e comma 2 ter e art. 21, comma 1), al fine di favorire un tempestivo e ottimale utilizzo delle risorse disponibili evitando che restino allocate su progetti di durata massima indefinita, nonché modalità atte ad accelerare l'acquisizione della documentazione ai fini istruttori (articolo 16, comma 4, lettera b);

Ritenuto infine opportuno allungare il termine stabilito per l'obbligo del mantenimento della sede o dell'unità produttiva in regione nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, prevedendo un vincolo quinquennale, ferma restando la previsione della revoca in caso di violazione di tale obbligo, al fine di garantire un maggior radicamento sul territorio regionale delle imprese beneficiarie, in vista di più durevoli ricadute sullo sviluppo economico del territorio stesso (art. 46, comma 1-bis e art. 44, comma 2, lettera g);

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. al fine di conformarlo alle finalità suesposte;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004;

Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;

Visto altresì, l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente, trattandosi di mere modifiche amministrative e precisazioni in merito all'applicazione della normativa già vigente;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2011, n. 2206 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini, dal giorno 15 gennaio 2012, per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi della legge regionale 47/1978, nonché è stato approvato il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 20 agosto 2007, n. 260 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)»;

Vista altresì la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2370 del 1° dicembre 2011 con la quale si è provveduto a rettificare l'errore materiale al paragrafo 10 delle premesse della deliberazione della Giunta regionale n. 2206 del 18 novembre 2011, nonché al punto 1 del relativo deliberato e nell'allegato regolamento all'art. 20, comma 1, mediante la sostituzione delle parole "15 gennaio 2012" con le parole "16 gennaio 2012" in merito alla data dalla quale viene disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, capo VII, art. 21, comma 1 e dall'art. 22, comma 1 lettere a) e b) - "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica" - (canale regionale), in particolare dalle ore 9.15 per la presentazione delle domande tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegna a mano;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2011, n. 2206, così come rettificata per mero errore materiale con la deliberazione della Giunta regionale n. 2370 del 1° dicembre 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 “Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art. 21 comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)”.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art. 21 comma 1, e dall’art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale) emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2

Modifica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Alla lettera m) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “ciascuna impresa”, sono inserite le seguenti: “le distinte attività alle stesse afferenti”.

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, è aggiunta la seguente:

“o-bis) zone di svantaggio socio economico:

1. comuni dell’area montana, suddivisi in tre fasce omogenee, elencati nell’allegato B;

2. aree 87.3.c: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, ora art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’UE riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell’allegato B, come da decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009, n. 374 (Friuli Venezia Giulia - Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato per l’intero periodo 2007-2013) e successive modifiche.”.

Art. 3.

Modifica dell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo la parola “manodopera” viene inserita la seguente: “strettamente”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “stesso professionista.” sono aggiunte le seguenti: “Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall’amministratore o socio dell’impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l’impresa a comprova di ciò documenta con apposito curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all’esterno dell’azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché presenta una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell’ambito della consulenza.”.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “di prototipi” sono aggiunte le seguenti: “In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al

costo di inventario di magazzino, con l’esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell’impresa fornire in tal caso idonea documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino”.

Art. 4

Modifica dell’art. 13 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, è inserita la seguente:

“e-bis) operazioni di lease-back”.

Art. 5

Modifica dell’art. 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Nella rubrica dell’art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 dopo la parola “avvio” vengono inserite le seguenti: “e durata”.

2. Il comma 1 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente:

“1. L’iniziativa deve avere inizio successivamente alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata, a mezzo corriere espresso nazionale “PostacelereI plus” o tramite posta elettronica certificata (PEC). Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.”.

3. Dopo il comma 2 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. L’impresa deve avviare il progetto entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione in graduatoria.

2-ter. Il progetto può avere una durata massima di 36 mesi comprese le proroghe eventualmente autorizzate ai sensi dell’art. 21, comma 1.”.

Art. 6.

Modifiche dell’art. 16 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. La lettera b) del comma 4 dell’art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

“b) il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di Ricerca e Sviluppo, e l’ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un’impresa ed un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all’ente di ricerca. La collaborazione deve riguardare la realizzazione dell’intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non limitarsi ad una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda deve essere allegato il contratto di collaborazione con l’ente di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l’efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non sia disponibile, deve essere anticipato da lettera di intenti o di incarico allegata alla domanda, fermo restando che il contratto dovrà essere presentato entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa.”.

2. Al comma 7 dell’art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 dopo le parole: “del progetto stesso” sono inserite le seguenti: “, sia alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, individuate nell’allegato B”.



Art. 7.

*Modifica dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente:

“1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive entro i termini fissati per i due quadrimestri di presentazione, decorrenti dal 15 novembre al 15 marzo e dal 15 maggio al 15 settembre. Per le domande presentate secondo le modalità previste dal comma 1-sexies lettere a) e b) il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalità il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda è attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo della Direzione Centrale Attività Produttive. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente; sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale “Postacelere1 plus” entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza.”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel corso di ciascun quadrimestre vengono istruite le prime 120 domande pervenute nei termini, secondo l'ordine cronologico previsto dall'art. 19 comma 2. Sul sito della Regione viene dato avviso dell'avvenuto raggiungimento del numero di domande previsto.

1-ter. Il numero di domande previsto dal comma 1-bis può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, prima dell'apertura del termine per la presentazione delle domande, in relazione alle risorse disponibili.

1-quater. Non possono presentare domanda le imprese che al momento della presentazione della stessa hanno più di due progetti finanziati a valere sul presente regolamento o sul bando per l'attività 1.1.a)2 settore industria del POR FESR 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 116/2010 e successive modifiche e integrazioni, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, quale individuato nel provvedimento di concessione di contributo per tali progetti, ovvero oggetto di successiva proroga.

1-quinquies. L'impresa la cui domanda è pervenuta nell'ambito del numero di domande previsto dal comma 1-bis, non può presentare domanda nel quadrimestre successivo.

1-sexies. Ciascuna impresa presenta una sola domanda tramite le seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata al seguente indirizzo di PEC: attivita.produttive@certregione.fvg.it;

b) consegna a mano;

c) posta ordinaria o corriere espresso privato;

d) raccomandata;

e) corriere espresso nazionale “Postacelere1 plus”.

1-septies. Qualora l'impresa presenti più di una domanda nell'ambito del medesimo quadrimestre, viene istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.

1-octies. Vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande pervenute successivamente al raggiungimento del numero di domande previsto dal comma 1-bis e prima della riapertura del successivo termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 1;

b) le domande presentate da imprese beneficiarie di contributi a valere sul presente regolamento o sul bando per l'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013 per le quali non risultano decorsi i termini previsti dal comma 1-quater;

c) le domande presentate da imprese la cui precedente domanda è pervenuta nel quadrimestre precedente nell'ambito del numero di domande previsto dal comma 1-bis; nel quadrimestre successivo l'impresa può presentare domanda;

d) le domande ulteriori rispetto alla prima presentate dalla medesima impresa nell'ambito dello stesso quadrimestre;

e) le domande inoltrate tramite posta elettronica qualora questa risulti non certificata;

f) le domande inoltrate da un indirizzo di PEC diverso da quello dell'impresa istante;

g) le domande prive di sottoscrizione con firma digitale inoltrate tramite PEC.”.

3. Il comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente:

“6. Qualora la domanda sia inoltrata tramite PEC con idonei strumenti atti a garantirne paternità ed integrità, ossia sottoscritta con firma digitale, secondo le modalità tecniche specificate nelle linee guida per la compilazione della domanda, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.”.

Art. 8.

*Modifica dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del conteggio delle domande istruibili ai sensi dell'art. 17 commi 1-bis e 1-ter, nonché ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente sul plico ovvero, nel caso di invio tramite PEC, sulla stampa del frontespizio dell'allegato attestante la ricezione del messaggio di PEC; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.”.

Art. 9.

*Modifica dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “della richiesta” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando il limite di cui all'art. 14, comma 2 ter”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, è inserito il seguente:

“1-bis. Le variazioni eventualmente derivanti, nell'ambito di un progetto, dalla parziale o totale mancata attuazione di un distinto progetto presentato in forma congiunta con lo stesso, vengono valutate dal Comitato secondo quanto previsto dal comma 1.”.

Art. 10.

*Modifica dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “al personale” vengono aggiunte le seguenti: “Qualora l'impresa non si avvalga della facoltà di certificare la spesa del personale è tenuta a produrre anche idonea documentazione attestante le ore di effettiva presenza in servizio del personale impiegato per la ricerca”.



2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo la parola "dichiarazioni" vengono eliminate le seguenti: "sostitutive di atto di notorietà".

Art. 11.

Modifica dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le spese inerenti l'attività di certificazione sono finanziate ai sensi del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) emanato con decreto del Presidente della Regione del 30 maggio 2011, n. 123.

1-ter. L'importo del contributo concedibile viene determinato applicando la metodologia di calcolo stabilita nell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 ed entro il limite massimo di euro 2.500,00 ivi previsto.

1-quater. L'impresa può avvalersi della certificazione per rendicontare:

- a) la totalità delle spese rendicontate;
- b) le sole spese del personale;
- c) le sole spese generali.

1-quinquies. Il contributo concedibile a fronte delle spese di certificazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 quater è rispettivamente pari al 40% e al 30% del contributo concedibile in base al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 per la certificazione della totalità delle spese rendicontate.

1-sexies. La spesa relativa all'attività di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di "de minimis" a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 12.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale rappresentante attesta" sono sostituite con le seguenti: "possono essere rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale 7/2000 che attesta".

b) alla lettera *a*) dopo la parola "impiegato" sono aggiunte le seguenti: "o responsabile della ricerca non dipendente che riveste la qualifica di socio o amministratore dell'impresa".

2. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, la parola "2000" viene sostituita con la seguente: "1800".

3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il certificatore è tenuto alla verifica puntuale della corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.

4-ter. Qualora l'impresa non si avvalga della possibilità di certificare la spesa del personale, presenta dichiarazione con cui il legale

rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per il personale, come previsto al comma 1, e presenta altresì, unitamente al diario della ricerca, la documentazione attestante la presenza in servizio dei ricercatori. L'Amministrazione dispone controlli a campione sulla corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio documentate dall'impresa unitamente alla presentazione del diario medesimo. Ove dal controllo emergano discrasie tra le ore annotate nel diario e quelle di presenza effettiva in servizio l'Amministrazione procede al controllo delle ore rendicontate di tutto il personale e alla corrispondente eventuale rideterminazione del contributo spettante in esito alle verifiche effettuate."

Art. 13.

Modifica dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, le parole "sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale rappresentante attesta" sono sostituite con le seguenti: "possono essere rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'articolo 41-bis della legge regionale 7/2000 che attesta".

2. Al comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, la parola "2000" viene sostituita con la seguente: "1800".

3. Dopo il comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il certificatore è tenuto alla verifica puntuale della corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.

3-ter. Qualora l'impresa non si avvalga della possibilità di certificare la spesa del personale, presenta dichiarazione con cui il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per il personale, come previsto al comma 1, e presenta altresì, unitamente al diario della ricerca, la documentazione attestante la presenza in servizio dei ricercatori. L'Amministrazione dispone controlli a campione sulla corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio documentate dall'impresa unitamente alla presentazione del diario medesimo. Ove dal controllo emergano discrasie tra le ore annotate nel diario e quelle di presenza effettiva in servizio l'Amministrazione procede al controllo delle ore rendicontate di tutto il personale e alla corrispondente eventuale rideterminazione del contributo spettante in esito alle verifiche effettuate."

Art. 14.

Modifica dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 5 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso una delle seguenti modalità:

a) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e di importo inferiore a 500,00 euro, a comprova dell'avvenuto pagamento sono ammesse sia la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo, sia la dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax;

b) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e di importo pari o superiore a 500,00 euro deve essere prodotto anche un estratto contabile che attesti il pagamento;

c) nel caso di documenti di spesa saldati con versamenti bancari o postali a comprova dell'avvenuto pagamento è ammessa in alternativa copia della ricevuta bancaria, dell'avvenuto bonifico bancario, o dell'estratto conto ;



d) nel caso di documenti di spesa saldati con assegno a comprova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta copia dell'estratto conto bancario o postale.”.

Art. 15.

*Modifica dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, è inserito il seguente:

“1-bis. Il termine fissato è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.”.

Art. 16.

*Modifica dell'art. 44 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 le parole “, lettera a)” sono sostituite dalla seguente: “bis”.

2. Al comma 3 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “30 per cento” sono aggiunte le seguenti: “, sentito il Comitato”.

Art. 17.

*Modifica dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “e documentati” sono inserite le seguenti: “anche sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, dopo le parole “e documentati” sono inserite le seguenti: “anche sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale”.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è inserito il seguente:

“1-bis. Con riferimento alle iniziative di cui al Capo III, il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dell'obbligo del mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo.”.

5. Il comma 2 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis, l'impresa beneficiaria presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno per la durata del vincolo previsto.”.

Art. 18.

*Inserimento dell'art. 46-bis del decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. Dopo l'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è inserito il seguente:

“Art. 46-bis (Operazioni straordinarie). - 1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie di impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza degli obblighi posti in capo al beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. L'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

4. Qualora l'operazione straordinaria intervenga dopo la concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, non si procede alla rideterminazione del contributo spettante.”.

Art. 19.

*Modifiche agli allegati al decreto del
Presidente della Regione 260/2007*

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, l'elenco dei comuni di montagna è soppresso.

2. Dopo l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, è aggiunto l'allegato B relativo all'elenco delle zone di svantaggio socio economico, che costituisce allegato A al presente regolamento.

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, il termine per presentare le domande previsto dall'art. 17 comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 come modificato dal presente regolamento, decorre dal giorno 16 gennaio 2012 al giorno 15 marzo 2012.

2. L'art. 14, comma 2 ter, del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, come inserito dal presente regolamento, non si applica ai procedimenti in corso.

3. L'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, come modificato dal presente regolamento, non si applica ai procedimenti in corso.

4. L'art. 46 comma 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, come inserito dal presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso.

5. L'art. 46 comma 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, come modificato dal presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.



ALLEGATO A

(riferito all'articolo 19)

Allegato B

(riferito agli articoli 16 e 18)

ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO
COMUNI DELL'AREA MONTANA

APPARTENENTI ALLA FASCIA "A"

Provincia di Udine:	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano.
Provincia di Pordenone:	Arba, Maniago, Montebelluna, Sequals, Vivaro.

APPARTENENTI ALLA FASCIA "B"

Provincia di Udine:	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzona, Villa Santina, Zuglio.
Provincia di Pordenone:	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio.

APPARTENENTI ALLA FASCIA "C"

Provincia di Udine:	Ampezzo, Arta Terme, Attimis (frazioni di Porzus, Subit, Cancellier), Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dognà, Drenchia, Enemonzo (frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza), Faedis (frazioni di Canebola, Valle), Forgaria nel Friuli (frazione di Montepetrà), Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimaldo, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis (frazioni di Chialminis, Montepetrà, Borgo di Mezzo), Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto (frazione di Castelmonte), Pulfero, Ravascletto, Raveo (frazione di Raveo), Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo (frazione di Iainich), San Pietro al Natisone (frazione di Costa), Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo (frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso), Torreano (frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris), Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio (frazioni di Fielis, Sezza).
Provincia di Pordenone:	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

AREE 87.3.C

Provincia di Trieste	Provincia di Gorizia	Provincia di Udine
Duino-Aurisina (frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza, e corrispondente parte del demanio marittimo), Monrupino (area ricompresa nell'Autoporto di Fernettil), Muggia, San Dorligo della Valle (area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"), Sgonico, Trieste (circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste - per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	Doberdò del Lago, Gorizia (circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna), Grado (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossaloni), Medea, Monfalcone (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S. Polo), Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Buia (sezioni censuarie n. 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32), Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli (area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Cornò), Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli (sezioni censuarie n. 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91), Corno di Rosazzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lignano Sabbiadoro, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Moimacco, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prepotto, Ravascletto, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Sauris, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo (sezioni censuarie n. 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44), Torviscosa, Trasaghis, Venzona, Villa Santina, Zuglio

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12R0004



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2011, n. 0299/Pres.

LR 8/2003. Regolamento di modifica al “Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ed in particolare l'art. 11, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro per le iniziative ivi previste;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» emanato con proprio decreto 21 dicembre 2010, n. 0287/Pres.;

Attesa l'esigenza di apportare alcune modifiche alla predetta disciplina attuativa concernenti modalità operative diverse per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del proprio decreto n. 0287/Pres./2010 e ulteriori specificazioni in ordine agli interventi di cui trattati, provvedendo ad adottare un regolamento di modifica;

Visto l'allegato testo regolamentare di modifica al sopra citato regolamento predisposto, a tal fine, dal Servizio attività ricreative e sportive;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2425;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8).

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Presentazione delle domande*) — Le domande di contributo sono compilate on line, attraverso il sistema Skeytroller accessibile presso il sito www.regi.on.e.fvg.it, portale tematico FVGsport.

2. Dopo l'inoltro effettuato in via telematica, la stampa della domanda in formato PDF generata in via telematica, sottoscritta dal legale rappresentante e bollata nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo, è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio.

3. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione; qualora detto termine coincida con una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo presentata con le modalità di cui al comma 2.

5. Le domande sono presentate a partire dal 1° gennaio fino al termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno; le domande presentate al di fuori di tali termini sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande hanno validità limitata nell'anno in cui sono presentate.

7. Le domande sono corredate da:

- a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata;
- b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale.»

Art. 3.

Integrazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

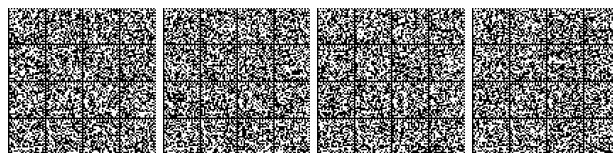
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) le domande non compilate e convalidate on line, come previsto all'art. 4; a-ter) le domande prive della firma del legale rappresentante;»;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) le iniziative che prevedono la relativa realizzazione da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «15 punti».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «1 punto» sono sostituite dalle seguenti: «14,5 punti».

3. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «0,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «14 punti».

4. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «1 punto» sono sostituite dalle seguenti: «0,5 punto».

5. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

6. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «14 punti».

7. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 le parole: «1 punto» sono sostituite dalle seguenti: «13 punti».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

1-ter La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a euro 50.000,00.

1-quater La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 1-ter riducendo tale misura della percentuale fissa del sei per cento per ogni punto in meno assegnato.

1-quinquies La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 1-quater è soggetta a diminuzione nei seguenti casi: se la misura del contributo risulta superiore al 70 per cento della spesa ammissibile, se la misura del contributo risulta superiore al contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. In tali casi, la misura del contributo viene, rispettivamente, abbassata all'importo corrispondente al 70 per cento della spesa ammissibile ed all'importo pari al contributo richiesto.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 dopo le parole: «comma 1) bis» sono inserite le seguenti: «della legge regionale 8/2003».

2. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è soppressa la parola: «interamente».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è abrogato.

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è abrogato.

Art. 10.

Integrazioni all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-bis) le domande prive della firma del legale rappresentante;

a-ter) le domande che prevedono la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo».

Art. 11.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010, le parole: «manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale».

Art. 12.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010:

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

1-ter La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a euro 10.000,00.

1-quater La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 1-ter riducendo tale misura della percentuale fissa del 25 per cento per ogni punto in meno assegnato.

1-quinquies La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 1-quater è soggetta a diminuzione nei seguenti casi: se la misura del contributo risulta superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, se la misura del contributo risulta superiore al contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. In tali casi, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n. 8/2003, la misura del contributo viene, rispettivamente, abbassata all'importo corrispondente all'80 per cento della spesa ammissibile ed all'importo pari al contributo richiesto.».



Art. 13.

Modifica all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010, è soppressa la parola: «interamente».

Art. 14.

Abrogazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è abrogato.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché integrate mediante compilazione on line con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 come modificato dal presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: TONDO

12R0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2011, n. 0305/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal Programma regionale "Si. Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»;

Visto il decreto del Ministero per le Pari opportunità del 12 maggio 2009 che destina parte delle risorse del sopra citato Fondo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che stabilisce che i criteri di ripartizione delle

risorse, le finalità e le modalità attuative siano definiti mediante specifica intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'«Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata (Repertorio Atti n. 26/CU del 29 aprile 2010), la quale, tra l'altro:

prevede che le risorse destinate dal sopra citato decreto ministeriale siano finalizzate a rafforzare la disponibilità di servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del lavoro;

affida alle Regioni, in accordo con ANCI e UPI, la predisposizione di programmi attuativi dei relativi interventi;

ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome, assegnando alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di 769.786,00 euro;

Visto il programma attuativo degli interventi denominato «Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato», di seguito denominato «Programma», predisposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvato dall'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 5 della sopra citata Intesa, il quale prevede:

a) l'implementazione del servizio di supporto e incontro domanda/offerta degli «Sportelli assistenti familiari», già da numerosi anni operativi presso i Centri per l'Impiego gestiti dalle Amministrazioni provinciali, attraverso la cui attività si promuove il regolare incrocio domanda/offerta e si promuove la cultura della legalità del lavoro in ambito domiciliare;

b) l'erogazione, disposta mediante un apposito regolamento regionale, a favore delle persone che necessitano di servizi di cura idonei ad agevolare la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, di incentivi all'assunzione di assistenti familiari reperiti tramite i servizi resi dagli Sportelli provinciali di cui sopra;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» ed, in particolare gli articoli 50 e 53, che prevedono la competenza regionale in materia di promozione e sostegno di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, vita e lavoro, l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro nonché la diffusione di una cultura del lavoro regolare;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale prevede, tra l'altro, che la Regione eserciti nelle materie di cui alla legge medesima, le funzioni di regolamentazione e coordinamento;

Atteso che il Programma sopra citato è riconducibile alle competenze dell'Amministrazione regionale disciplinate dai sopra richiamati articoli della legge regionale 18/2005;

Visti, altresì l'art. 7, comma 1, lettera a), della citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale le Province esercitano, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro, e l'art. 21, comma 1, della medesima legge, che prevede che le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate «Centri per l'impiego», attività di accoglienza e orientamento al lavoro per le persone nonché attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

Considerato che il Programma, nella parte in cui prevede la concessione di incentivi per favorire l'assunzione regolare e qualificata di collaboratori familiari attraverso la mediazione effettuata dagli appositi sportelli provinciali operativi presso i Centri per l'Impiego, è riconducibile alla materia dell'esercizio di funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le cui funzioni sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali;



Vista la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e Regione FVG - Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sottoscritta in data 24 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 3, comma 6, della sopra citata «Intesa», che impegna, tra l'altro, la Regione all'attuazione del sopra citato Programma;

Atteso che, per quanto riguarda la concessione degli incentivi, il Programma prevede che nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto dal programma medesimo, siano individuati i criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo;

Preso atto di quanto emerso nelle sedute del predetto Comitato di coordinamento e degli esiti degli incontri tecnici da esso promossi ai fini della predisposizione di uno schema di provvedimento per la concessione degli incentivi in parola;

Atteso che il predetto Comitato di coordinamento, nel dettagliare i contenuti dell'intervento, ha proposto, tra l'altro, di incentivare le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011, in coincidenza dell'avvio del Programma, sempreché ancora in corso alla data di presentazione della domanda, ed ha formulato una proposta di ripartizione delle risorse tra le Province;

Ritenuto di accogliere, nel testo del Regolamento, tali proposte;

Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'art. 6 della legge regionale 18/2005, che nella seduta del 29 novembre 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, che nella seduta del 29 novembre 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2011, n. 2364, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale «Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 12 dicembre 2011, ha esaminato il testo del Regolamento in questione ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2011, n. 2481, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale «Si. Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato», finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale «Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato», finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale «Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato», finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Secondo le finalità generali di sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l'accesso alla formazione nonché la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la diffusione di una cultura del lavoro regolare, previste dagli articoli 50 e 53 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale «Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato», attuativo della convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e Regione FVG - Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, e finanziato dal «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

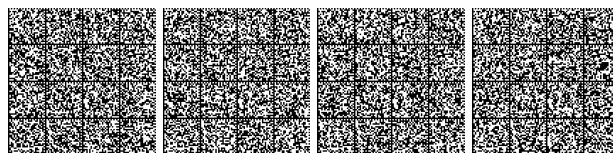
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi al fine specifico di supportare, ad integrazione della fruizione dei servizi educativi o assistenziali presenti sul territorio, l'utilizzo di soluzioni flessibili, nell'ambito dell'assistenza domiciliare e dei servizi di conciliazione prestati a domicilio, da parte di persone che, avendo difficoltà a conciliare i propri tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, adottano comportamenti virtuosi che favoriscono l'emersione del lavoro sommerso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura.

Art. 2.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 1 i seguenti soggetti:

a) persone occupate ovvero impegnate nella ricerca attiva di un'occupazione che, al fine di conciliare i tempi della propria attività lavorativa o i tempi dedicati alla ricerca di un'occupazione con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e retribuzione di un collaboratore familiare secondo le modalità previste agli articoli 3 e 4;



b) donne con figli minori di 14 anni e impegnate in un percorso di completamento degli studi ovvero di specializzazione, aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale le quali, al fine di conciliare i tempi legati alle proprie esigenze formative con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e retribuzione di un collaboratore familiare secondo le modalità previste agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono possedere, alla data della presentazione della domanda di incentivo, tutti i seguenti requisiti:

a) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia;

b) essere occupati o, se in cerca di occupazione, aver stipulato un piano di azione individuale (PAI) presso uno dei Centri per l'Impiego presenti sul territorio regionale;

c) risultare iscritti al data base degli sportelli «Assistenti Familiari» previsti dal programma «Si.Con.Te.», attivi presso i Centri per l'Impiego;

d) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare, contrattualizzato ovvero retribuito secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, per la cura dei propri figli, del proprio coniuge o di altro congiunto cui sono legate da vincolo di parentela o affinità entro il secondo grado;

e) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, con il collaboratore familiare di cui alla lettera d), salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), devono possedere, alla data della presentazione della domanda di incentivo, tutti i seguenti requisiti:

a) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia;

b) avere figli conviventi di età minore di anni 14;

c) essere iscritte e poter attestare la frequenza ad un regolare corso di studi o di specializzazione presso una scuola o un'Università ove sia previsto il rilascio di un titolo di studio riconosciuto, ovvero ad un corso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato dalla Regione;

d) risultare iscritte al data base degli sportelli «Assistenti Familiari» previsti dal programma «Si.Con.Te.», attivi presso i Centri per l'Impiego;

e) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare, contrattualizzato ovvero retribuito secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, per la cura dei propri figli minori;

f) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con il collaboratore familiare di cui alla lettera e), salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%.

Art. 3.

Tipologie ed intensità degli incentivi

1. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello A super – profilo «addetto alla compagnia o baby sitter» - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

a) pari ad euro 800,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;

b) pari ad euro 1.200,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;

c) pari ad euro 1.500,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata

minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

2. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello B super – profilo «assistente a persone autosufficienti (anziani o bambini)» - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

a) pari ad euro 1.000,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;

b) pari ad euro 1.400,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;

c) pari ad euro 1.700,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

3. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello C super – profilo «assistente a persone non autosufficienti (non formato)» - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

a) pari ad euro 1.200,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;

b) pari ad euro 1.600,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;

c) pari ad euro 1.900,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

4. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello D super – profilo «assistente a persone non autosufficienti (formato)» - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

a) pari ad euro 1.400,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;

b) pari ad euro 1.800,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;

c) pari ad euro 2.100,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali;

5. Per le tipologie «assistente a persone non autosufficienti» di cui ai commi 3 e 4, qualora il datore di lavoro stipuli un contratto di lavoro ripartito, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, con livello di contrattualizzazione C super o D super con due assistenti familiari è concesso un incentivo:

a) pari ad euro 2.500 se il contratto di lavoro ripartito prevede un orario complessivo compreso tra le 30 e 39 ore settimanali;

b) pari ad euro 3.000 se il contratto di lavoro ripartito prevede un orario complessivo pari o superiore alle 40 ore settimanali.

6. Per la regolare retribuzione di un collaboratore familiare impiegato in prestazioni di tipo occasionale per la compagnia o l'assistenza ad anziani e minori, autosufficienti o non autosufficienti, attraverso l'utilizzo, ove ne ricorrano le condizioni, di voucher di lavoro occasio-



nale di tipo accessorio di cui al Capo II del titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è concesso un incentivo pari al 60% del loro valore d'acquisto e comunque fino ad un massimo di euro 800,00 per ciascun datore di lavoro richiedente.

Art. 4.

Regole comuni e cumulabilità degli incentivi

1. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento, i collaboratori familiari da assumere o da retribuire, devono risultare iscritti, alla data di presentazione della domanda di incentivo, al data base degli assistenti familiari o delle baby sitter disponibili presso gli sportelli «Assistenti Familiari» previsti dal programma «Si.Con.Te.», attivi presso i Centri per l'Impiego, ovvero iscritti agli elenchi di baby sitter istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230, (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). In questo ultimo caso è necessario produrre dichiarazione che attesti la loro iscrizione presso l'elenco comunale.

2. Per essere ammissibili ad incentivo le assunzioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, debbono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

b) riferirsi a contratti stipulati in data non anteriore al 1° gennaio 2011 ed ancora in essere alla data di presentazione della domanda di incentivo;

c) non riguardare lavoratori interessati da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

3. Per essere ammissibili ad incentivo le retribuzioni con voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui all'art. 3, comma 6, debbono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

b) riferirsi a prestazioni lavorative rese in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento;

c) non riguardare lavoratori interessati da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi per una volta sola a ciascun datore di lavoro richiedente e non sono fra loro cumulabili, né sono cumulabili con altri incentivi o benefici erogati per le medesime prestazioni di assistenza familiare a domicilio, in particolare con quelli previsti dal decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»).

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro per cui viene richiesto l'incentivo.

2. A pena di inammissibilità, le domande sono consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle Province a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2012.

3. Le domande sono presentate compilando in tutte le sue parti l'apposita modulistica, reperibile presso gli sportelli «Assistenti Familiari» attivi presso i Centri per l'Impiego, e sono corredate da:

a) dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante:

1) la propria residenza;

2) la propria condizione occupazionale;

3) il vincolo di parentela o affinità entro il secondo grado con l'assistito;

4) la non sussistenza di vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, con il collaboratore familiare al di fuori del caso in cui il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%;

5) il fatto che la prestazione di lavoro oggetto della richiesta di incentivo non riguarda un collaboratore familiare interessato da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

b) copia del contratto di lavoro stipulato corredata da copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto ovvero, nel caso vi siano i requisiti dell'occasionalità e venga utilizzata la modalità retributiva dei voucher di lavoro accessorio, documentazione descrittiva della tipologia di prestazione richiesta e del presunto relativo compenso complessivo, corredata da indicazione dei dati anagrafici del collaboratore familiare individuato;

c) nel caso l'incentivo venga richiesto ai fini della conciliazione tra tempi formativi e tempi familiari da soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), certificato di iscrizione ad un regolare corso di studi o di specializzazione presso una scuola o un'Università ove sia previsto il rilascio di un titolo di studio riconosciuto, ovvero ad un corso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato dalla Regione;

d) dichiarazione che attesti la propria iscrizione al data base degli sportelli «Assistenti Familiari» previsti dal programma Si.Con.Te.;

e) dichiarazione che attesti l'iscrizione del collaboratore familiare al data base degli sportelli «Assistenti Familiari» previsti dal programma «Si.Con.Te.», ovvero dichiarazione che attesti l'iscrizione del collaboratore familiare medesimo ad uno degli elenchi di baby sitter resi pubblici dai Comuni;

f) dichiarazione che attesti di non aver presentato altra domanda di incentivo a valere sul presente regolamento.

Art. 6.

Disposizioni procedurali

1. Le domande di incentivo sono istruite dalla Province secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le Province, verificata la sussistenza dei requisiti, dispongono l'ammissibilità dell'incentivo e comunicano al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili.



3. Le Province procedono all'erogazione dell'incentivo con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 7.

Erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 50% dell'ammontare dell'incentivo al momento della concessione, previo invio da parte del beneficiario, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di concessione, di attestazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro con il collaboratore familiare indicato nella domanda nonché all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto;

b) ulteriore 50% a saldo dell'incentivo previo invio da parte del beneficiario, dopo che siano trascorsi non meno di novanta e non più di centoventi giorni dalla data di concessione, di attestazione aggiornata relativa all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto, nonché alla permanenza del rapporto di lavoro con il collaboratore familiare indicato nella domanda ovvero alla sussistenza di altra contrattualizzazione effettuata alle stesse condizioni ed entro trenta giorni dalla cessazione della precedente qualora siano determinata da licenziamento, dimissioni volontarie o decesso del precedente collaboratore.

2. Gli incentivi riguardanti le retribuzioni con voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui all'art. 3, comma 6, sono erogati in un'unica soluzione a saldo del 60% della spesa effettivamente sostenuta previo invio da parte del beneficiario, entro e non oltre novanta giorni a partire dalla data di concessione dell'incentivo, di:

a) copia delle matrici dei voucher utilizzati per i pagamenti da cui risulti la regolarità dei titoli di pagamento presentati nonché la corrispondenza tra il collaboratore familiare beneficiario del pagamento e quello indicato nella domanda, ovvero documentazione che attesti la sua sostituzione con altro di pari requisiti;

b) invio di attestazione aggiornata relativa all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto.

3. In caso di mancato invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2 entro i trenta giorni successivi ai termini previsti, il beneficiario è considerato rinunciario e perde ogni diritto all'erogazione delle somme concesse e non ancora erogate.

Art. 8.

Risorse disponibili e loro riparto

1. Le risorse disponibili a valere sui fondi statali previsti, pari ad euro 769.786,00, sono così suddivise:

a) euro 600.000,00 per gli incentivi ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) euro 169.786,00 per gli incentivi ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Province secondo i criteri approvati dal Comitato di coordinamento previsto dal programma «Si.Con.Te.», come segue:

a) provincia di Gorizia 88.677,74 euro;

b) provincia di Pordenone 240.026,57 euro;

c) provincia di Trieste 141.379,17 euro;

d) provincia di Udine 299.702,53 euro.

3. Le risorse sono erogate alle Province con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 40% delle risorse di cui al comma 2, all'entrata in vigore del presente regolamento;

b) una quota fino al 40% delle risorse di cui al comma 2, a seguito del trasferimento di fondi da parte dello Stato;

c) la quota residua a saldo delle risorse di cui al comma 1; a seguito del trasferimento di fondi da parte dello Stato.

4. Previa comunicazione alla Regione, le Province possono compensare maggiori spese di risorse di cui al comma 1 lettera a) con minori spese di risorse di cui al comma 1, lettera b), ovvero minori spese di risorse di cui al comma 1, lettera a), con maggiori spese di risorse di cui al comma 1, lettera b).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: Tondo

12R0006

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2011, n. 57.

Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 2, l'articolo 117, quarto comma e l'articolo 121 della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4 e l'articolo 11 dello Statuto regionale;

Considerato che:

1. Il 25 ottobre 2011 un'alluvione ha causato in tutta la Lunigiana, oltre che in altre parti del Paese, vittime e devastazione;

2. È dovere dell'Assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla comunità della Lunigiana così duramente colpita;

3. Si ritiene pertanto opportuno stabilire un immediato contributo straordinario di solidarietà, a sostegno delle popolazioni colpite, quantificato in euro 100.000,00, utilizzando a tal fine il fondo di riserva del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2011;

4. È opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile per l'individuazione della concreta modalità di impiego di questo contributo di solidarietà;



Approva la presente legge:

Art. 1.

Finanziamento straordinario di solidarietà

1. Il Consiglio regionale contribuisce a sollevare le sofferenze materiali della popolazione della Lunigiana colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011 con un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 100.000,00.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all'articolo 1, mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 "Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio 2011.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2011.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2011.

(Omissis)

11R0641

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 58.

Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni);

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione);

Visti i commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile), inseriti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Considerato quanto segue:

1. La grave situazione verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella Provincia di Massa Carrara e, in particolare, in Lunigiana, impone l'adozione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza in corso e a consentire il relativo superamento;

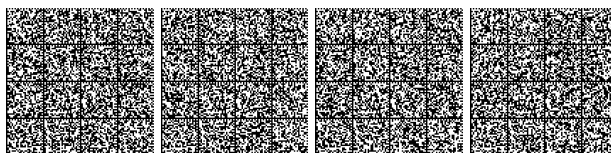
2. L'articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, prevede che le risorse finanziarie, necessarie a fronteggiare gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano messe a disposizione dalla Regione che vi provvede con le risorse di bilancio o tramite interventi fiscali;

3. L'articolo 5, comma 5-quinquies, della l. 225/1992, consente l'attivazione del fondo nazionale di protezione civile solo in caso di insufficienza delle risorse regionali di cui al precedente punto 2;

4. Le risorse allocate nel bilancio 2011 per le finalità di protezione civile sono già state completamente attivate e non vi sono residue disponibilità;

5. Si rende pertanto necessario realizzare una manovra fiscale per l'anno 2012, specificamente destinata a fronteggiare le esigenze causate dall'emergenza, che consentirà l'attivazione delle risorse statali;

6. Per la caratteristica eccezionale, non strutturale e non continuativa, dell'intervento si è ritenuto di non operare con misure di fiscalità generale, ma di attivare, per l'anno 2012, la specifica misura di incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per



autotrazione, prevista dal citato articolo 5, comma 5-*quater*, della l. 225/1992, e già utilizzata a tal fine da altre regioni;

7. Al fine di consentire l'attivazione di tale misura tributaria si è resa necessaria l'istituzione dell'imposta che la Regione Toscana non aveva fino ad oggi istituito. La determinazione dell'aliquota, specificamente destinata alle finalità di protezione civile, è da considerarsi straordinaria e lascia impregiudicata la possibilità di rideterminare l'imposta per finalità di carattere generale ai sensi del d.lgs. 398/1990.

Art. 1.

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

Art. 2.

Determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 e destinazione del gettito

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la misura dell'imposta è determinata, per l'anno 2012, in euro 0,05 per litro di benzina.

2. La misura di cui al comma 1, è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite massimo stabilito dal d.lgs. 398/1990.

3. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale per i quali è intervenuta, in data 28 ottobre 2011, la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, ai sensi della l. 225/1992

Art. 3.

Disciplina dell'imposta

1. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

2. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 75 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

4. L'Agenzia delle Dogane effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel d.m. finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

5. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all'Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate di cui all'articolo 2, sono stimate per l'anno 2012 in euro 55 milioni.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi, volti a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, è apportata al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012, la seguente variazione per sola competenza:

In aumento

UPB di entrata 111 "Imposte e tasse", per euro 55.000.000,00;

In aumento

UPB di uscita 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti", per euro 55.000.000,00.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2011.

(Omissis)

11R0642

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 59.

Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 55 del 23 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;



Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Considerato quanto segue:

1. È in corso presso il Consiglio regionale l'iter di approvazione della legge di riforma del sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla disciplina delle unioni di comuni;

2. In tale fase transitoria è intervenuto il d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, che ha stabilito i limiti demografici sia per le unioni ordinarie dei comuni, modificando la precedente disciplina di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni dei comuni con popolazione fino a mille abitanti, conferendo tuttavia alle regioni la facoltà di stabilire limiti demografici diversi, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. 138/2011;

3. La Regione, nelle more dell'approvazione della sopra richiamata disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali, con la presente legge intende esercitare tale facoltà, fissando un limite demografico minimo diverso da quello indicato dalla normativa statale, sia per le forme associative di comuni di cui all'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni di comuni di cui all'articolo 16 del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Limite demografico minimo ai sensi dell'articolo 14 del d.l. 78/2010

1. Il limite demografico minimo, di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le aggregazioni cui partecipano i comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in cinquemila abitanti.

Art. 2.

Limite demografico minimo ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 138/2011

1. Il limite demografico minimo di cui all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per le unioni di comuni tenuti all'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici è fissato in mille abitanti. Tale limite può essere inferiore se l'unione non ha continuità territoriale con altri comuni aventi popolazione fino a mille abitanti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2011.

(Omissis)

11R0643

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010;

2. In tale contesto si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole "il trattamento economico di missione" sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 6) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell'art. 6 della l.r. 3/2009 le parole "nonché l'indennità" sono soppresse.



Art. 4.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 31 della l.r. 3/2009 le parole: "l'indennità di missione e" sono soppresse.

Art. 5.

Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009

1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

Art. 6.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 3/2009 le parole "con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33" sono soppresse.

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

"f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute".

Art. 7.

Modifiche all'art. 37 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 37 della l.r. 3/2009 le parole "e indennità" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 37 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il rimborso delle spese spettanti è congruato al termine della missione".

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2011.

(Omissis)

11R0644

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 30 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);

Considerato quanto segue:

1. In vista dello svolgimento in Toscana dei campionati mondiali di ciclismo per l'anno 2013, è necessario procedere a lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del tracciato stradale e sua messa in sicurezza, nonché agli altri interventi infrastrutturali cui la Regione concorre finanziariamente;

2. La misura relativa ai mondiali di ciclismo si colloca nell'ambito della definizione, d'intesa con gli enti locali, di un quadro condiviso per la realizzazione in modo coordinato, secondo le rispettive competenze, degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento della manifestazione;

3. Al fine di dare attuazione all'obiettivo strategico di promozione della qualità della vita e dei servizi per il mantenimento di una comunità vitale delineato nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, è necessario introdurre tra le azioni di miglioramento a favore della montagna pistoiese, da attuare nel 2011, quella relativa all'edilizia scolastica;

4. La fase di supporto per lo switch off al digitale terrestre deve comprendere, per la sua piena efficacia, anche la predisposizione di punti di assistenza dove sia possibile per la popolazione avere tutte le informazioni necessarie alla corretta ricezione del nuovo segnale e quindi si deve provvedere ai necessari contributi agli enti locali e alle loro associazioni che a tal fine sottoscrivono accordi con la Regione;



Approva la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 65

(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011)

Art. 1.

Inserimento dell'art. 138-bis 1 nella legge regionale 65/2010

1. Dopo l'art. 138-bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è inserito il seguente:

«Art. 138-bis 1 (Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità). — 1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, concorre al finanziamento degli interventi in materia di viabilità e infrastrutture interessate dalla manifestazione.

2. La Giunta regionale delibera le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1. Degli esiti di tale contributo la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con la relazione di cui all'art. 138-bis, comma 4.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2011, euro 10.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione anno 2011 e del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 138-ter della legge regionale 65/2010

1. Al comma 5 dell'art. 138-ter della legge regionale 65/2010 dopo le parole: «impianti turistici» sono inserite le seguenti: «e dell'edilizia scolastica».

2. Al comma 7 dell'art. 138-ter della legge regionale 65/2010 la parola: «500.000,00» è sostituita dalla seguente: «580.000,00».

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale 65/2010

1. L'allegato A alla legge regionale 65/2010 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2011, N. 46

(MISURE URGENTI PER LA TRANSIZIONE ALLA
TECNOLOGIA DIGITALE TERRESTRE)

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 46/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre), è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e collaborazioni possono essere altresì stipulati con gli enti locali e le loro associazioni rappresentative prevedendo l'erogazione di contributi per l'attivazione e la gestione nei comuni di punti di assistenza per l'informazione, la comunicazione e il supporto alla popolazione nella fase di transizione al segnale digitale terrestre.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 46/2011

1. L'art. 10 della legge regionale 46/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Norma finanziaria). — 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.670.000,00 per l'anno 2011, cui si fa fronte per euro 1.350.000,00 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 135 "Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento" e per euro 320.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2011.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2011

TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2011.

(Omissis).

11R0645



LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 62.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 30 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso, legge regionale 66/2010, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con la previsione di maggiori entrate tributarie derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, con risorse finanziarie già stanziati in bilancio (storni compensativi e attingimento dai fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;

3. Risulta necessario disporre l'entrata in vigore urgente della presente legge per consentire una rapida attivazione degli interventi in essa previsti;

Approva la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata, nell'allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa ed allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	30.000.000,00	79.808.908,58
Diminuzione	0,00	49.808.908,58
Saldo	30.000.000,00	30.000.000,00
Cassa		
Incremento	30.000.000,00	79.808.908,58
Diminuzione	0,00	49.808.908,58
Saldo	30.000.000,00	30.000.000,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2011

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) Bilancio pluriennale 2011 - 2013 - Entrata e allegato 1D) Bilancio pluriennale 2011 - 2013 - Spesa.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
ESERCIZIO 2011		
Incremento	30.000.000,00	79.808.908,58
Diminuzione	0,00	49.808.908,58
Saldo	30.000.000,00	30.000.000,00
ESERCIZIO 2012		
Incremento	15.547.611,00	20.078.372,51
Diminuzione	0,00	4.530.761,51
Saldo	15.547.611,00	15.547.611,00
ESERCIZIO 2013		
Incremento	9.590.000,00	13.370.000,00
Diminuzione	0,00	3.780.000,00
Saldo	9.590.000,00	9.590.000,00



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 66 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011 - 2013)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 66/2010

1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disavanzo dell'esercizio 2011). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2011 è approvato in euro 2.148.037.588,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2010.

2. Nell'esercizio 2011 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari, per l'importo complessivo di euro 2.148.037.588,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 5.

Integrazione dell'allegato A.4 alla legge regionale 66/2010

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 - 2013, recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla legge regionale 66/2010 per l'esercizio 2011, è integrato dall'allegato 1F) Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno 2011.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale 66/2010

1. L'allegato 2 della legge regionale 66/2010, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1 G) Bilancio di previsione 2011 - 2013 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2011

TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2011.

(Omissis)

11R0646

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 63.

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 56 del 30 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) ed n) dello Statuto;

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");

Visto il comma 2-bis dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come introdotto dall'art. 11-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 12, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010");

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

1. Si dettano disposizioni per la definizione di vendita in outlet, intendendo con ciò la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione e la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;



2. L'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nasce inizialmente nell'ambito delle procedure di appalti pubblici e dei lavori in edilizia dimostrandosi nel tempo un efficace strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari;

3. Per realizzare le medesime finalità, anche nel settore del commercio su aree pubbliche, si è ritenuto di estendere l'obbligo della regolarità contributiva ai soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, come consentito dall'art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 114/1998, secondo il quale le regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC;

4. L'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei commercianti su aree pubbliche apporta anche un rilevante contributo alla professionalità ed alla riqualificazione del comparto;

5. In relazione a ciò si ritiene pertanto necessario prevedere che il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 28/2005, anche alla verifica della regolarità contributiva;

6. Appaiono in proposito rilevanti i principi in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri a carico delle imprese stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla luce dei quali:

i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;

in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

7. In attuazione di tali principi l'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;

8. Sino a quando non sia possibile l'acquisizione in via telematica del DURC anche nel settore del commercio su aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della SCIA, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è subordinato alla presentazione del DURC in forma cartacea al comune competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP);

9. Che tale obbligo riguarda anche gli operatori del commercio su aree pubbliche già in possesso del titolo abilitativo, i quali devono presentare il DURC entro il 31 marzo 2012;

10. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo itinerante sono inoltre tenute a disporre del DURC anche nell'esercizio di detta attività;

11. È contrastato l'abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità.

Approva la presente legge:

Capo I

DISCIPLINA DEGLI OUTLET

Art. 1.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 28/2005 è aggiunta la seguente:

«g-bis) per outlet:

1) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

2) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Outlet). — 1. La vendita in outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale.

2. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 19-ter nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Utilizzo della denominazione di outlet). — 1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all'art. 15, comma 1, lettera g-bis), e nella relativa pubblicità.».

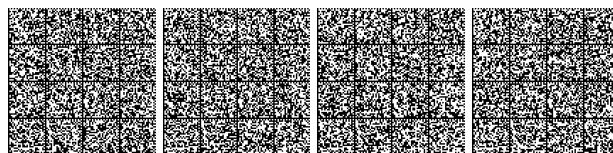
Art. 4.

Inserimento dell'art. 19 quater nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 19 ter della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-quater (Vincoli commerciali). — 1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g-bis), è vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate.

2. Alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui rispettivamente ai capi XI e XII, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.».



Art. 5.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 102 della legge regionale 28/2005 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'art. 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

1-ter. In caso di violazione del divieto di cui all'art. 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 6.

Inserimento dell'art. 29-bis nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Disposizioni generali). — 1. Ai fini del presente capo non trova applicazione l'art. 16 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori.».

Capo III

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 7.

Inserimento del Capo V-bis nel titolo II della legge regionale 28/2005

1. Dopo il Capo V del titolo II della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente: «Capo V-bis - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche.

Art. 8.

Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale 28/2005, nel capo V-bis, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Obbligo di regolarità contributiva). — 1. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 31 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale ai sensi del regolamento previsto dall'art. 22, verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 40-ter, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

6. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell'esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 40-ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-ter (Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC). — 1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'art. 40-bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'art. 40-bis.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 40-quater nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 40-ter della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-quater (Rateizzazione del debito contributivo). — 1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 40-quinquies nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 40-quater della legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-quinquies (Sospensione e revoca). — 1. In caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'art. 40-bis, comma 2, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all'art. 108.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 40-bis, comma 3.

5. In caso di subingresso il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati a seguito dell'esito negativo delle verifiche di cui all'art. 77, commi 2-bis e 2-ter.».



Art. 12.

Inserimento dell'art. 40-sexies nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 40-*quinquies* nella legge regionale 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-*sexies* (Cultura della legalità). — 1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio, azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire una cultura della legalità.

2. A tale fine la Giunta regionale promuove protocolli d'intesa con i comuni:

a) per promuovere il rafforzamento dei controlli nelle aree preposte al commercio su aree pubbliche;

b) per avviare misure di educazione e sensibilizzazione, anche nei confronti dei consumatori utenti, con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti».

Art. 13.

Modifiche all'art. 77 della legge regionale 28 /2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale 28/2005 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'art. 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

2-*ter*. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 2-*bis* è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi».

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Norme di prima applicazione in materia di outlet

1. Gli esercizi commerciali in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'adeguamento della propria attività alle disposizioni di cui al capo I in materia di outlet entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Presentazione del DURC

1. Nelle more della realizzazione di sistemi di verifica in via telematica della regolarità contributiva da parte dei comuni:

a) il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 28/2005 sono subordinati alla presentazione del DURC, di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);

b) i soggetti abilitati presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP, ai fini della verifica annuale di cui all'art. 40-*bis*, comma 2 della legge regionale 28/2005, nei termini ivi previsti; in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all'originale, agli altri comuni interessati;

c) le imprese di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, della legge regionale 28/2005, nei termini ivi previsti, presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP;

d) i soggetti cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell'azienda o in un ramo d'azienda presentano il DURC al comune, tramite lo SUAP, ai sensi dell'art. 77, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge regionale 28/2005.

2. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto al - l'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui al comma 1 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

3. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera b), si applicano la sanzione e le disposizioni di cui all'art. 40-*quinquies*, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28/2005.

4. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera c), si applica la sanzione di cui all'art. 40-*quinquies*, comma 4, della legge regionale 28/2005.

Art. 16.

Verifica telematica della regolarità contributiva

1. La Regione, al fine di rendere possibile la verifica della regolarità contributiva da parte dei sistemi informatici dei comuni, promuove entro il 31 marzo 2012, apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori su aree pubbliche operanti sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sentiti i comuni, attesta con de liberazione la piena operatività dei sistemi informativi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione di cui al comma 2, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche sono esonerati dalla presentazione del DURC in forma cartacea e le verifiche sono effettuate esclusivamente in via telematica. Rimane fermo l'obbligo di disporre del DURC o della documentazione sostitutiva ai fini dei controlli di cui all'art. 40-*bis* della legge regionale 28/2005.

Art. 17.

Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di presentazione del DURC al comune, tramite lo SUAP, entro il 31 marzo 2012. In caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all'originale, agli altri comuni interessati.

2. In caso di inottemperanza del termine di cui al comma 1, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni ovvero fino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all'art. 108 della legge regionale 28/2005.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 2.

Art. 18.

Sostituzione della DIA con la SCIA

1. Nella legge regionale 28/2005 ovunque ricorra l'espressione «dichiarazione di inizio attività», questa è sostituita con «segnalazione certificata di inizio attività».



Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2011

TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2011.

(Omissis).

11R0647

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 64.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 57 del 2 dicembre 2011)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 20 ottobre 2011.

Considerato quanto segue:

1. La materia fitosanitaria è disciplinata in modo puntuale, sia nei contenuti che nelle procedure, a livello statale dal decreto legislativo n. 214/2005 e dal d.m. politiche agricole 12 novembre 2009. Il decreto legislativo detta le norme autorizzatorie, di controllo e sanzionatorie per la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali e disciplina i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale costituito dal servizio fitosanitario centrale e dai servizi fitosanitari regionali. Il decreto ministeriale, dettagliatamente, specifica le procedure amministrative e i termini di conclusione delle stesse.

2. A livello regionale la materia era stata disciplinata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), il cui contenuto è ormai superato, sia dalla sopravvenuta normativa nazionale, sia dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) che, all'art. 22, ha stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si precisa che, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 65/2010, la tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall'ARPAT per tutta la durata del distacco del personale ARPAT presso la Regione e che, a partire dal 1° gennaio 2012, la stessa sarà incamerata dalla Regione.

3. È necessario riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale, poiché un malfunzionamento dello stesso, oltre ad accrescere rischi di diffusione nella nostra regione di agenti patogeni finora sconosciuti e potenzialmente molto dannosi per l'agricoltura toscana, porterebbe anche a limitazioni, se non divieti, di esportazione delle nostre produzioni, perché non rispondenti alle norme sanitarie vigenti. Tutto questo, tenendo presente che la Toscana è una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, con tre punti di entrata strategici (l'aeroporto di Pisa e i porti di Livorno e Carrara), oltre a un considerevole numero di imprese vivaistiche (circa quattromila) e una crescente attività commerciale di import-export di materiale vegetale, che sono oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari. Il servizio fitosanitario regionale è una garanzia di «fitosanità» per il commercio, in particolare export, delle piante, come forma di prevenzione dell'introduzione e diffusione di nuove malattie, che determinano un costo sia economico che ambientale.

4. Al fine di riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario e si prevede la possibilità di reperire personale qualificato avviando convenzioni con le amministrazioni degli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana a decorrere dal 1° marzo 2011 ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Art. 2.

Funzioni del servizio fitosanitario regionale

1. Il servizio fitosanitario regionale:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale;

b) esercita il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché sui prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

c) accerta le violazioni alla normativa in materia fitosanitaria e alle altre normative espressamente affidate;



d) rilascia la certificazione fitosanitaria per i vegetali e i prodotti vegetali destinati all'esportazione verso paesi terzi;

e) effettua i controlli documentali, d'identità e fitosanitari sui vegetali, sui prodotti vegetali e sugli altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;

f) prescrive sul territorio regionale ogni misura ufficiale ritenuta necessaria, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

g) esercita il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

h) istituisce le zone caratterizzate da uno specifico status sanitario e prescrive per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

i) mette a punto, definisce e divulga le strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

j) raccoglie e divulga i dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

k) monitora lo stato fitosanitario delle colture agrarie e forestali anche con l'ausilio dei dati meteorologici;

l) comunica al servizio fitosanitario centrale la presenza di organismi nocivi, regolamentati e non, precedentemente non presenti nel territorio regionale;

m) dà supporto tecnico specialistico agli enti pubblici in materia fitosanitaria;

n) esercita il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite;

o) compie attività di informazione agli operatori in materia fitosanitaria;

p) predispone relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio regionale o su singole colture da inviare al servizio fitosanitario centrale, secondo termini da questo stabiliti;

q) gestisce, tramite l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA"), il registro ufficiale dei produttori e ogni altro registro previsto dalla normativa di settore;

r) gestisce il laboratorio di diagnostica fitopatologica e di biologia molecolare;

s) accredita i laboratori allo svolgimento di analisi fitosanitarie e di rispondenza varietale, previste dalla normativa;

t) gestisce il centro di saggio per i fitofarmaci, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

u) procede alla formazione degli ispettori fitosanitari e dei tecnici fitosanitari;

v) collabora con le istituzioni scientifiche per gli approfondimenti tecnici in materia fitosanitaria;

w) svolge ogni altra attività a questo demandata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 3.

Autorizzazione fitosanitaria e registro ufficiale dei produttori

1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate al servizio fitosanitario regionale tramite il sistema dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 set-

tembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sulla sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. In conformità al d.p.r. 160/2010 e alla legge regionale 40/2009 lo SUAP rilascia l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio fitosanitario regionale.

3. Il registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 è gestito da ARTEA.

Art. 4.

Personale

1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 214/2005, svolge le funzioni di cui all'art. 2 con le seguenti tipologie di personale:

a) ispettori fitosanitari;

b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.

2. Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici.

3. I tecnici fitosanitari supportano gli ispettori fitosanitari nell'espletamento delle loro funzioni e inoltre, nell'ambito delle funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di vigilanza, prelievo campioni e accertamenti.

4. Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato dalla Giunta regionale apposito documento di riconoscimento di validità quinquennale.

5. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 214/2005, svolgono funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

6. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 214/2005.

7. I nominativi del personale tecnico di cui al comma 1, lettera b), e comma 9, sono inseriti in un elenco regionale.

8. Il personale di cui ai commi 1 e 9, è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione.

9. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca pubblici, al fine di reperire e destinare personale qualificato per le attività di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e monitoraggio.

Art. 5.

Tariffa fitosanitaria

1. Gli operatori sono tenuti al versamento alla Regione Toscana della tariffa fitosanitaria prevista nell'allegato XX del decreto legislativo n. 214/2005, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.

2. La Regione stabilisce, tramite specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, ulteriori tariffe destinate a coprire spese sostenute per particolari attività comunque connesse ai controlli.

3. La Regione destina annualmente al funzionamento del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. La tariffa fitosanitaria è gestita mediante il sistema informativo regionale (SIR) di cui all'art. 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).



Art. 6.

Emergenza fitosanitaria

1. Per impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, su proposta del servizio fitosanitario regionale, istituisce la quarantena fitosanitaria indicando la modalità della messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli, nonché le direttive tecniche per la conduzione della quarantena stessa.

2. L'ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure colturali.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il servizio fitosanitario regionale trasmette al servizio fitosanitario centrale le informazioni relative ai casi di quarantena fitosanitaria accertati nell'anno precedente.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'art. 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate al potenziamento del servizio fitosanitario regionale.

3. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 8.

Norme transitorie per il personale e per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive

1. Il personale distaccato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 65/2010, dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) può chiedere di essere trasferito alla Regione Toscana.

2. Il personale che presenta domanda ai sensi del comma 1, viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per il comparto regioni-autonomie locali sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso ARPAT.

3. All'atto dell'inquadramento di cui al comma 2, l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT determina l'attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore. Qualora l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT sia superiore a quello derivante dall'inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene retribuita a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2008 - 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l'intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 e al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali).

5. Le risorse necessarie per le retribuzioni spettanti al personale trasferito ai sensi dei commi precedenti, vengono detratte dal contributo regionale ordinario annuale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT») e confluiscono nella competente unità previsionale di base (UPB) del bilancio regionale annuale.

6. In via straordinaria, gli accertamenti per il mancato pagamento della tariffa fitosanitaria riferiti agli anni dal 2006 al 2011, effettuati dalla Regione Toscana nell'anno 2011, nonché le maggiori entrate, in relazione alla posta del bilancio preventivo 2011 di ARPAT, derivanti dallo svolgimento delle attività nel 2011 del servizio fitosanitario regionale, rimangono nella disponibilità del bilancio ARPAT. Dal 1° gennaio 2012 le entrate a qualsiasi titolo inerenti il servizio fitosanitario sono di competenza del bilancio regionale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge, a partire dal 2012, sono stimati in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 5, sono stimate in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e sono iscritte rispettivamente per euro 535.000,00 alla UPB di entrata 111 «Imposte e tasse» e per euro 65.000,00 alla UPB di entrata 322 «Proventi diversi».

3. Al bilancio pluriennale vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza di uguale importo:

anno 2012

in aumento, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 535.000,00

in aumento, UPB 322 di entrata «Proventi diversi», euro 65.000,00

in aumento, UPB 711 di spesa «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», euro 600.000,00

anno 2013

in aumento, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 535.000,00

in aumento, UPB 322 di entrata «proventi diversi», euro 65.000,00

in aumento, UPB 711 di spesa «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», euro 600.000,00.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo 1° gennaio - 31 gennaio 2012, siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Decorso inutilmente il termine predetto le autorizzazioni decadono.

2. Le attività di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), sono effettuate a partire dal 1° gennaio 2012.

3. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.



Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali);

b) articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2011

TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2011.

(*Omissis*).

11R0648

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 57 del 2 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario attribuire ai provvedimenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL) di cui all'art. 7, comma 1-bis, della l.r. n. 16/2000, il carattere dell'esecutorietà in modo tale da dotare le stesse di uno strumento più efficace di controllo di un settore particolarmente delicato come quello della sicurezza alimentare;

2. La modifica all'art. 18 della l.r. n. 16/2000 si rende necessaria poiché, a seguito della previsione di nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di assegnazione delle sedi farmaceutiche, si è creato un vuoto normativo per le ipotesi di una eventuale gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche;

3. Infatti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»), i concorsi per sedi farmaceutiche venivano svolti a livello provinciale, di conseguenza le graduatorie disponibili erano tante quante le province della Toscana. Ne consegue che, nell'ipotesi di sede vacante, si prendeva in considerazione l'ultima graduatoria disponibile della provincia di appartenenza;

4. Con la modifica all'art. 18 della l.r. n. 16/2000, le graduatorie dei concorsi, approvate a seguito di un unico concorso regionale, vengono fatte per sedi farmaceutiche per cui, qualora ci fosse una sede vacante sorge il problema di come procedere all'assegnazione provvisoria, non sussistendo più una graduatoria unica provinciale a cui fare riferimento;

5. La Regione Toscana intende far fronte a questa situazione, prevedendo l'approvazione di una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla gestione provvisoria;

6. È opportuno, per evitare duplicazioni di organismi, sopprimere la commissione sui farmaci veterinari, prevista dall'art. 23, comma 3, della l.r. n. 16/2000;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 16/2000

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è inserito il seguente:

«1-ter. L'azienda USL può provvedere d'ufficio all'esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1-bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 16/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 16/2000, dopo le parole: «all'esercizio delle farmacie» sono inserite le seguenti: «, delle proiezioni».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 16/2000, dopo le parole: «delle ferie delle farmacie,» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni,».

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 16/2000, dopo le parole «nonché della direttiva 2003/94/CE», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari)».



Art. 3.

Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 16/2000

1. Al comma 6 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000, le parole «approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso» sono sostituite dalle seguenti: «approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione».

2. Al comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 le parole: «La graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie» e la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 è inserito il seguente:

«7-bis. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 14.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 23 della l.r. n. 16/2000

1. Il comma 3 dell'art. 23 della l.r. n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 193/2006 sono effettuati dalle aziende USL in collaborazione con i propri servizi veterinari.».

2. Il comma 4 dell'art. 23 della l.r. n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai commi 1 e 2, un idoneo numero di supplenti.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

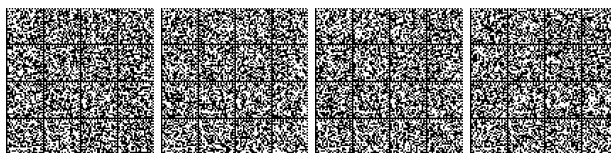
Firenze, 29 novembre 2011

TARGETTI

11R0649

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

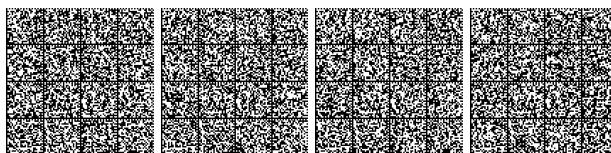
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 1 2 8 *

€ 3,00

